REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente e relatore
Paola Briguori	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'Oro	Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **60334/R** del registro di segreteria, promosso da:

Procura Generale della Corte dei conti domiciliato in Roma, via A. Baiamonti n. 25, che dichiara di voler ricevere tutte le notifiche relative al presente procedimento presso la Procura generale della Corte dei conti (c.f. 80218670588) all'indirizzo di posta elettronica certificata: procura.generale.appelli@corteconticert.it ;

-appellante -

contro

BARIGELLI CALCARI Marco (C.F.: BRGMRC58H18H501C), nato a Roma il 18.6.1958 ed ivi residente alla Via Aurelia n. 565 (C.F.: rappresentato e difeso – giusta procura ad litem, stesa su foglio separato che si deposita, da intendersi apposta in calce al presente atto, anche ai

sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 83, comma III°, c.p.c. e 18, comma V, D.M. Giustizia n. 44/2011 e ss.mm.ii. – dall'avv. Coriolano Cuozzo (C.F. CZZCLN76A23C034Q) del Foro di Cassino, e con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso il suo studio in 03043 Cassino (FR), Corso della Repubblica n. 128, dichiarando di voler ricevere avvisi e biglietti di Cancelleria fax: 0776.31094 o all'indirizzo PEC: coriolanocuozzo@pecavvocaticassino.it;

-appellato-

per la riforma e/o annullamento

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio della Corte dei conti n. 535/2022 depositata in Segreteria il 26.07.2022

Visti gli atti d'appello;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza del 3 dicembre 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Pellegrino Lucia, data per letta con il consenso delle parti la relazione del relatore Presidente Tammaro Maiello, il Vice Procuratore Generale dr. Giulia De Franciscis per l'appellante Procura Generale e l'avv. Coriolano Cuozzo per Barigelli Calcari Marco appellato.

F A T T O

1. Atto di citazione del 14.09.2021.

Con atto del 14.09.2021 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Marco Barigelli Calcari, chiedendo la condanna al risarcimento del danno a favore dell'ASL Roma 1 della somma di € 67.579,48, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per *malpractise* sanitaria.

2. La sentenza n. 535/2022 della Sezione territoriale per il Lazio.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio della Corte dei conti con sentenza n. 535/2022 depositata il 26.07.2022 ha dichiarato l'inammissibilità della citazione compensando le spese.

Invero, il Collegio di prime cure, ha rimarcato che:

- la Procura regionale ha chiamato in causa il convenuto sig. Marco Barigelli Calcari per il risarcimento del danno quantificato in € 67.579,48, oltre oneri accessori, depositando un atto di citazione inferiore alle due pagine, in cui, richiamando un atto di transazione e contestando, al tempo stesso, quanto dichiarato dal giudice civile nella proposta di conciliazione, afferma - quanto agli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa - solo quanto segue*: "sussiste il richiesto nesso di causalità tra la condotta ascrivile al destinatario del presente atto e gli oneri finanziari ingiustificatamente sostenuti dall'amministrazione".*
- la documentazione allegata alla citazione non è idonea a integrare la domanda attrice sotto il profilo del *petitum* e della *causa petendi*, in quanto la vicenda portata all'esame del Collegio trae origine da un procedimento davanti al giudice civile azionato dagli eredi del paziente del convenuto, che avevano chiamato in causa, oltre al convenuto, altri soggetti;
- nel corso del procedimento, il giudice ordinario ha formulato alle parti una proposta conciliativa nella quale, rilevate *"alcune aporie nelle risultanze probatorie e peritali"*, proponeva di chiudere la controversia con il pagamento di una certa somma da parte dell'ASL

e successivamente veniva stipulato un atto di transazione tra l'ASL e gli eredi del paziente;

- in tal contesto, la documentazione allegata non offre elementi per poter individuare la condotta ascrivibile al convenuto, il nesso di causalità tra la condotta e il danno erariale e l'elemento soggettivo della colpa grave, contestato al convenuto nell'atto di citazione in questi termini: *"Nella condotta del soggetto destinatario del presente atto è rinvenibile l'elemento soggettivo della colpa grave alla luce della condotta professionale da lui tenuta che ha determinato la produzione di gravi conseguenze a carico del paziente"*.
- alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che la citazione sia radicalmente priva degli elementi richiesti dall'art. 86 c.g.c. e, in tal ottica, non sarebbe sufficiente a sanare i vizi della citazione l'eventuale ordine d'integrazione della domanda, previsto dall'art. 86, comma 7, c.g.c., nel caso in cui sia incerta l'individuazione e la quantificazione del danno ovvero manchi l'esposizione dei fatti (in termini analoghi, Corte conti, Sezione giur. Lazio, sentenza n. 913/2021; Corte conti, Sezione giur. Campania, sentenza n. 699/2021).

Pertanto, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'atto di citazione, compensando le spese (art. 31 c.g.c.) e nulla per le spese di giudizio.

4. Appello della Procura Generale

Avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territoriale per il Lazio n. 535/2022 presentava appello la Procura Generale per il seguente motivo:

Error in procedendo - violazione per omessa applicazione dell'art. 86, comma 6 e 7 del c.g.c

L'art. 86, comma 6, c.g.c. stabilisce che:

"La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).".

Il comma 7 ed 8 dell'art. 86, c.g.c., stabiliscono inoltre che:

"Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e 3.".

A tale stregua, l'omessa indicazione nell'atto di citazione dell'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione, nonché la mancanza nello stesso atto introduttivo de l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni determina – secondo la legge processuale – la nullità dell'atto, sanabile, attraverso la rinnovazione o la integrazione ai sensi dell'art. 86, comma 7 e 8, c.g.c.

4.1. Nel caso in esame, il giudice di prime pur avendo ritenuto che nella citazione fossero stati omessi e/o mancassero gli elementi richiesti dall'art. 86 c.g.c. per individuare il *petitum* e la *causa petendi*, invece di

applicare l'art. 86, comma 7, c.g.c., e quindi assegnare al pubblico ministero, attesa la costituzione in giudizio del convenuto, un termine per l'integrazione della citazione, ha ritenuto che comunque non sarebbe stato sufficiente a sanare i vizi della citazione l'eventuale ordine d'integrazione della domanda ed ha dichiarato inammissibile l'atto di citazione.

4.2 Per cui parte appellante si duole che la decisione impugnata è affetta da una patente violazione, per omessa applicazione, dell'art. 86, comma 6, 7 ed 8, c.g.c.

In primo luogo, infatti, occorre rilevare che la legge processuale, in caso di nullità dell'*editio actionis* non assegna al giudice alcun potere se non quello di rilevare la nullità ed assegnare un termine per la relativa sanatoria.

L'art. 86, infatti, non consente al giudice alcun giudizio prognostico sulla sufficienza, o meno, dell'eventuale ordine d'integrazione della domanda a sanare i vizi della citazione.

Inoltre, nessuna norma del processo contabile prevede l'inammissibilità della citazione in caso di omessa o carente prospettazione di *petitum* e *causa petendi*.

La dichiarata inammissibilità dell'atto di citazione realizza una patente violazione della legge processuale.

Per cui parte appellante chiede di correggere tale inosservanza con l'annullamento della decisione impugnata, ovvero con la riforma della stessa con dichiarazione di nullità della citazione ex art. 86, comma 2, c.g.c.

Poiché il giudice di primo grado si è limitato a dichiarare erroneamente l'inammissibilità dell'atto di citazione, definendo il giudizio con una decisone unicamente su una questione preliminare, senza entrare nel merito della vicenda in esame, chiede che il Collegio d'appello, una volta riformata la sentenza nel senso richiesto, disponga ex art. 199, comma 2, c.g.c., il rinvio al primo giudice, in diversa composizione, affinché provveda ai sensi dell'art. 86, comma 7, c.g.c. ad assegnare al pubblico ministero un termine per l'integrazione della citazione

4.1 Le richieste della Procura Generale

Pertanto, la Procura Generale chiede a questa Sezione centrale di appello di:

a) annullare la decisione impugnata;

b) ovvero, riformarla con dichiarazione di nullità della citazione ex art. 86, comma 2, c.g.c. con conseguente rinvio al primo giudice, in diversa composizione, ex art. 199, comma 2, c.g.c., affinché provveda ai sensi dell'art. 86, comma 7, c.g.c. ad assegnare al pubblico ministero un termine per l'integrazione della citazione

5. Memoria di costituzione dell'appellato

Si costituiva in giudizio l'appellato Barigelli Calcari Marco a mezzo del difensore avv. Coriolano Cuozzo eccependo l'infondatezza dell'atto di appello della Procura Generale per i seguenti motivi.

Invero, la censura mossa dall' appellante Procura Generale, con il motivo in esame, si risolve essenzialmente in una mera petizione di principio, non spendendo detta Procura argomenti idonei a riempire di contenuto la censura formulata.

L'appellante, infatti, si limita ad invocare la norma citata senza offrire, neppure in questa sede, una diversa e alternativa interpretazione della stessa, idonea a confutare le motivazioni addotte dal primo giudice a sostegno della declaratoria di inammissibilità.

Nel caso in esame non sono ravvisabili né un *error in procedendo*, né un difetto di motivazione: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.

Vero è che il Giudice di prime cure ha applicato la norma in discorso, calandola nel caso concreto, all'uopo rilevando come tra le diverse ipotesi di nullità dell'**atto di citazione** assuma rilievo il **caso in cui manchi l'esposizione dei fatti di causa, più precisamente i fatti costitutivi della *causa petendi* della pretesa risarcitoria azionata dalla pubblica accusa**, ai sensi dell'articolo 86 c.g.c, comma 2 lett. e) e comma 6.

L'indicazione della *causa petendi* costituisce, pertanto, corollario dell'onere di allegazione a carico di parte attrice (o di chiunque voglia far valere un diritto) di introdurre nel giudizio i fatti (principali e secondari) su cui si fonda la pretesa fatta valere, con immediati riflessi sulla validità della domanda sotto il profilo della *editio actionis*.

In questa prospettiva, l'onere di allegazione può considerarsi assolto solo laddove si rinvenga un'esposizione adeguatamente esaustiva dei fatti di causa, che consenta alla controparte di svolgere adeguatamente la sua difesa e al Giudice una pronunzia di merito sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale (Corte di cassazione, n. 17495/2011; id., n. 26662/2007).

A fortiori considerando che i vizi concernenti la cd. *causa petendi* - tra l'altro rilevabili d'ufficio anche dal Giudice - incidendo sulla struttura dell'azione determinandone l'inadeguatezza al modello di legge, non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto (Corte di cassazione, n. 17495/2011; id., n. 26662/2007).

Diversamente opinando, verrebbe contraddetta la chiara lettera dell'art. 86 c.g.c. (in particolare il comma secondo, il quale elenca analiticamente il contenuto necessario della citazione, tra cui "*l'esposizione dei fatti*") e ne verrebbe - evidentemente - frustrata la *ratio,* come sopra individuata.

Invero, la giurisprudenza contabile ritiene che il rinvio *per relationem* alla documentazione allegata non sia sufficiente a soddisfare il requisito dell'esposizione dei fatti, di cui al citato art. 86 co. 2 lett e) (da ultimo, Sez. giur. Abruzzo ord. n. 7/2025, secondo cui "*L'atto di citazione deve infatti essere autosufficiente, ovvero deve contenere al suo interno una narrazione chiara e completa della vicenda, tale da consentire al convenuto e al giudice di comprendere l'addebito senza la necessità di consultare e ricostruire autonomamente il contenuto di voluminosi fascicoli esterni*.").

In altri termini, secondo questo orientamento, l'atto di citazione deve risultare "autosufficiente" nella definizione del *thema decidendum*, non potendo lo stesso limitarsi a rinviare, *per relationem*, alla documentazione versata in atti.

5.1. Le richieste dell'appellato Barigelli Calcari Marco.

Pertanto, il legale di Barigelli Calcari Marco chiede a questa Sezione centrale d'appello, di:

a) rigettare l'atto di appello della Procura Generale presso la Corte dei Conti del 26.10.2022, notificato in data 5.11.2022

e, per l'effetto:

b) confermare integralmente la sentenza n. 535/2022, pubblicata in data 26.7.2022 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale Corte dei conti per il Lazio.

Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

6. Udienza del 3 dicembre 2025.

All' udienza del 3 dicembre 2025 le parti riportandosi ai rispettivi atti hanno confermato le conclusioni contenute in detti atti.

Pertanto, il giudizio passa in decisione.

D I R I T T O

L'appello è infondato e va respinto.

Preliminarmente si richiamano le norme del codice delle giustizia contabile in materia di atto introduttivo del giudizio di responsabilità.

1.Le norme del codice delle giustizia in materia di citazione.

L'art.86 comma 2 del c.g.c. prevede che: *"L'atto di citazione contiene:*

a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta;

b) le generalità, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto è una persona giuridica, la denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione;

d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale;

e) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione;

g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verrà fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 90;

h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza;

i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.

3. La citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.

4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 3, dispone d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento dell'originario deposito, che determina la pendenza del processo.

Tale norma è applicativa dei seguenti principi stabiliti dagli articoli 4 comma 1 e 5 comma 1 del codice di giustizia contabile:

l'art. 4, comma 1 del c.g.c. prevede che:

"Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione".

Il successivo art.5 comma 1 del c.g.c. stabilisce che:

"Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati".

2. Analisi della citazione della Procura Lazio del 14.9.2021.

Orbene, analizzando la citazione della Procura Lazio N.V. 2021/00179/PTT del 14.9.2021, tolta l'intestazione e le formule di rito, la stessa si riduce a meno di una pagina articolata in 7 brevi paragrafi:

1) al primo paragrafo viene richiamata genericamente la documentazione inviata dall' ASL Roma alla Procura erariale senza alcuna riferimento alla data dell'invio ed a quella di ricezione della stessa (3 righe);
2) al secondo paragrafo si rinvia al pagamento a seguito di transazione con gli eredi del sig. R.A. cui avrebbe preso parte l'appellato Barigelli Calcari Marco circostanza negata da quest'ultimo (5 righe);
3) al terzo paragrafo c'è un generico riferimento alla condotta professionale per colpa grave (6 righe);
4) al quarto paragrafo c'è un generico richiamo al nesso causale (2 righe);
5) al quinto paragrafo ci si limita a non disporre alcuna riduzione dell'addebito, senza alcuna spiegazione (1 riga);
6) al sesto paragrafo che il Barigelli è stato ascoltato in audizione (1 riga);
7) al settimo paragrafo che sono state esaminate le deduzioni ritenute ininfluenti ai fini del decidere senza alcuna spiegazione (3 righe).

3. La giurisprudenza in materia di nullità della citazione.

Il giudice di prime cure a sostegno della gravata sentenza 535/2022 di inammissibilità dell'atto di citazione, richiama le sentenze:

- n. 913/2021 della Sezione giurisdizionale per il Lazio;
- n. 699/2021 della Sezione giurisdizionale per la Campania

in cui è stato affermato il principio che nel caso in cui la citazione sia radicalmente priva degli elementi richiesti dall'art. 86 c.g.c. non sarebbe sufficiente a sanare i vizi della citazione l'eventuale ordine d'integrazione della domanda, di cui all'art. 86, comma 7, c.g.c., laddove sia incerta l'individuazione e la quantificazione del danno ovvero manchi l'esposizione dei fatti. Né può essere di aiuto gli allegati alla citazione.

La giurisprudenza della Corte dei conti è costante nel ritenere che un rinvio *per relationem* non sia sufficiente a soddisfare il requisito dell'esposizione dei fatti.

L'atto di citazione deve infatti essere autosufficiente, deve contenere al suo interno una narrazione chiara e completa della vicenda, tale da consentire al convenuto e al giudice di comprendere l'addebito senza la necessità di consultare e ricostruire autonomamente il contenuto di voluminosi fascicoli esterni.

Con sentenza n.139/2023, la Sezione Piemonte circa la genericità e indeterminatezza dell'atto di citazione (art. 86, co 2, lett. e), c.g.c.), accogliendo l'eccezione di parte, ha ritenuto che l'atto di citazione fosse eccessivamente generico nell'attribuire responsabilità senza specificare le condotte antigiuridiche individuali e risolvendosi in *"considerazioni puramente di carattere generale"*.

In particolare è stato evidenziato che l'atto non forniva una descrizione adeguata dei fatti e della qualità in cui sarebbero stati compiuti, e che questa carenza aveva leso il diritto di difesa.

Il Collegio ha inoltre sottolineato che l'atto di citazione deve essere *"autosufficiente"* e non può limitarsi a rinvii generici a una massa ingente di documenti esterni, in quanto ciò violerebbe i principi di terzietà e imparzialità del giudice e il diritto di difesa dei convenuti.

Inoltre, ha affermato il principio che: "*come noto (cfr. Corte conti, Sez. III app., n. 173/2017), lo scrutinio preliminare, circa la determinatezza della domanda attorea, può ritenersi assolto, per il tramite dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati.*

Ciò non esonera, tuttavia, l'atto introduttivo dall'esplicitazione minima dei requisiti essenziali, indicati nell'art. 86 c.g.c., dovendo la citazione apparire "autosufficiente" nella definizione del thema decidendum, non potendo lo stesso limitarsi ad un generico rinvio, per relationem, alla documentazione versata in atti e che "*i documenti – all'uopo richiamati dalla Procura ora attraverso la stesura di un elenco numerico oppure attraverso un richiamo generico) - possano svolgere una funzione di supporto integrativo del contenuto dell'atto di citazione, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali, di cui all'art. 5, co. 2, c.g.c., ma che un simile minimo richiamo ai documenti esterni non possa, tuttavia, estendersi fino a ritenere che questi ultimi sostituiscano il contenuto tipico dell'atto introduttivo del giudizio.*"

Tale tesi -prosegue la decisione – "*appare corroborata dall'indirizzo giurisprudenziale consolidato del giudice di legittimità, secondo il quale*

(v., Corte di cassazione sent. n. 5656/1986) il principio di autosufficienza del ricorso, ex art. 360 e ss. c.p.c., non permette al giudice di "…sopperire alle lacune dell'atto mediante indagini integrative che vadano al di là della semplice verifica delle deduzioni contenute nel ricorso e che si presentino in sé compiute."

La sentenza ha inoltre rilevato che il richiamato principio di autosufficienza non può ritenersi rispettato quando *"…il ricorso riproduca integralmente uno o più documenti esterni, lasciando al giudice il compito di selezionare le parti pertinenti ai fini della soluzione della controversia" (Cass. nn. 16628/2009, 1716/2012). L'applicazione, anche all'atto di citazione nel processo amministrativo- contabile, del principio di autosufficienza non consente la proposizione dello stesso sulla base dello sviluppo di richiami generici ad una massa ingente di documenti esterni. Un simile modus operandi, infatti, pone, inevitabilmente, a carico del giudice, l'onere di ricostruire, a valere sulla documentazione, comunque, versata in atti, le specifiche condotte ritenute illecite ed i profili di antigiuridicità delle stesse, con conseguente violazione dei principi di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante, alla base del principio del giusto processo (art. 111 Cost.)".*

Detti fondamentali principi, pienamente condivisi da questo Collegio, determinano l'onere, a carico della Procura attorea, di esternare, *expressis verbis*, gli elementi essenziali della domanda (*petitum e causa petendi*) nell'atto di citazione, in modo autosufficiente, senza necessità di interventi integrativi da parte del giudice, consentendo, così, *"ai*

convenuti di avere piena conoscenza delle contestazioni e definire le proprie strategie difensive".

In tale contesto è precluso ai convenuti il diritto di difesa che deve essere riferito alla possibilità di svolgere le proprie osservazioni con riferimento a fatti loro analiticamente attribuiti, così come è precluso al giudice svolgere preliminarmente un'attività di ricostruzione dei fatti al fine di accertare eventuali responsabilità, non risultando correttamente adempiuto l'onere di allegazione dei fatti e delle prove.

4. La mancanza degli elementi essenziali della citazione del 14.9.21.

La mancanza nella citazione degli elementi essenziali impedisce, in modo irrimediabile, di individuare con certezza il titolo dell'addebito, che costituisce la *causa petendi* della domanda risarcitoria, cioè il titolo per il quale, in definitiva, il preteso danno costituirebbe un illecito.

Nel caso in esame la citazione della Procura Lazio N.V. 2021/00179/PTT del 14.9.2021, emessa a carico del sig. Barigelli Calcari Marco, manca radicalmente della descrizione del comportamento ascrivibile al convenuto e causativo dell'affermato pregiudizio erariale.

Con ciò determinando assoluta incertezza, sia sul *petitum* che sulla *causa petendi*, poiché la domanda attrice risulta, per le ragioni sopra specificate, non sorretta da quel nesso logico e teleologico, e da quella sequenza logico-giuridica, che avrebbero consentito una pertinente ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto posti a suo fondamento.

Manca, altresì, di una qualsivoglia indicazione dei criteri di quantificazione del danno e della condotta del convenuto ritenute violative di precetti normativi, peraltro non esplicitati.

Invero, dall'analisi della citazione del 14.9.2023 emerge che non è dato rinvenire nell'atto introduttivo del giudizio del 14.9.2021:

1) la descrizione dei presupposti ed elementi oggettivi del danno erariale, caratterizzanti la fattispecie in esame;

2) il rapporto di servizio del citato con l'amministrazione danneggiata;

3) l'antigiuridicità della sua condotta;

4) il criterio di quantificazione del danno erariale;

5) il nesso di derivazione causale tra condotta e danno erariale;

6) la qualificazione dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Ulteriore conferma dell'approssimazione con cui è stata redatta detta citazione si rinviene nel richiamo alla transazione tra gli eredi del paziente R.A. e l'ASL Roma 1 cui avrebbe aderito il Barigelli Calcari Marco (circostanza contestata da parte appellata come non veritiera anche in udienza) di cui non vi è traccia negli atti allegati.

Tali gravi mancanze, oggettivamente rinvenibili nella citazione del 14.9.2021, determinano l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio di responsabilità amministrativa che non può essere considerato un atto di citazione secondo il modello stabilito dall' art.86 comma 2 del c.g.c.

L'inesistenza dell'atto di citazione, radicalmente priva degli elementi richiesti dall'art. 86 c.g.c. con gravi, evidenti ed ingiustificabili lacune, comporta che la stessa non è sanabile con il ricorso alla procedura di integrazione ex comma 7 del medesimo articolo 86 del c.g.c.

5. Esito del giudizio

In conclusione, poiché l'atto di citazione del 14.9.2021,per le suesposte motivazioni, è da considerare inesistente, e quindi, a differenza dell'atto

nullo non può essere sanato ricorrendo alla procedura di integrazione ex comma 7 del medesimo articolo art.86 del c.g.c., l'appello della Procura Generale è infondato e va respinto con conferma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio n. 535/2022 depositata il 26.07.2022, qualificando la citazione del 14.9.2021 per le suesposte motivazioni come atto inesistente.

6. Regime delle spese

Per effetto del rigetto dell'appello G 60334 della Procura Generale, ai sensi del DM 55/2014 ss.mm sono liquidate in dispositivo le spese da riconoscere al difensore dell' appellato Barigelli Calcari Mario in ragione del valore della causa, con la riduzione del 50% (art. 4), per entrambi i gradi di giudizio complessivamente, da porre a carico dell'ASL Roma 1.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, come in motivazione,

RIGETTA

l'appello n. G 60334 della Procura Generale avverso la sentenza n. 535/2022 depositata il 26.07.2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, e per l'effetto,

CONFERMA

la citata sentenza n. 535/2022 della Sezione territoriale per il Lazio.

Liquida a favore dell'avv. Coriolano Cuozzo, legale dell'appellato Barigelli Calcari Mario per entrambi i gradi di giudizio

complessivamente l'importo di € 2.000,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, da porre a carico dell' ASL Roma 1.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 24/12/2025

Il Dirigente

F.to digitalmente